

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☒ (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

Protocollo

Spedita

COPIA

Numero 07

Codice Ente 10832

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ADDIZIONALE I.R.P.E.F. – DETERMINAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2003.**

L' anno **DUEMILATRE**, addì **SEDICI** del mese di **GENNAIO** , ore **17,30**, a seguito di regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale, all' appello risultano:

| | P. | A. |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| LIGABO' Giampiero | x | |
| FONTANA Massimiliano | x | |
| BINCO Edo | x | |
| BRUN MARIA Regina | x | |
| ROSSIGNOLI Vinicio | | x |
| | 4 | 1 |

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Angela de CHIRICO.

Il Dr. Giampiero LIGABO', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ☎
comune.casteldario@libero.it

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- i Comuni possono stabilire un'aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- con deliberazione C.C. n. 12 del 25.02.2000, esecutiva, è stata istituita l'addizionale IRPEF per l'anno 2000, determinando l'aliquota dello 0,2% (zerovirgoladueper cento), confermata per l'anno 2001 con propria deliberazione n. 04/05.02.2001;
- che con deliberazione di G.C. n. 118/21.12.2001, esecutiva, è stata aumentata l'addizionale IRPEF per l'anno 2002, determinando l'aliquota dello 0,3%;

VISTA la relazione governativa al Decreto Legislativo che istituisce l'addizionale comunale IRPEF nella quale si afferma che la predetta addizionale "deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune) e variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore";

RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto, i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, che stabilisce, altresì, le necessarie modalità applicative, rimandando alla pubblicazione sul predetto sito la decorrenza dell'efficacia della deliberazione;
- i Comuni possono procedere all'adozione del presente provvedimento anche in mancanza della determinazione dell'aliquota da parte dello Stato (cosiddetta aliquota obbligatoria), da determinarsi con decreto del Ministro dell'Economia, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell'Interno;

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

CONSIDERATO che la Legge 27.12.2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2003), pubblicata sul supplemento ordinario n. 204 della G.U. n. 305 del 31.12.2002, stabilisce all’ art. 3 – comma 1 – il blocco degli aumenti dell’ addizionale comunale IRPEF deliberati dagli EE.LL. dopo il 29.09.2002;

CONSIDERATA la volontà di mantenere l’aliquota opzionale a favore del Comune nel limite di 0,3 (zerovirgolate) punti percentuali, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spese previsti nel bilancio 2003;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dove si stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, fissata al 31.12 dall’ art. 51 – comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che il Decreto n. 8 del 19.12.2002 del Ministro dell’ Interno d’ intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha differito al 31.03.2003 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’ esercizio 2003 da parte degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

RITENUTA ,pertanto ,la competenza in materia della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dello 0,3% (zerovirgolate) punti percentuali;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico che verrà individuato con decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dell' Interno, che stabilirà altresì le necessarie modalità applicative;
3. di trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
4. di dare atto che sul presente provvedimento è stato favorevolmente espresso il parere di cui all' art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, come specificato in premessa;
7. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000.